

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 33

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

Trasmesso alla Presidenza il 19 ottobre 2006



Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

VISTA la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 25 comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1 (Termini di efficacia)

1. L'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

“1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:

- 1) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3 limitatamente alle centrali di committenza;
- 2) articolo 49, comma 10;
- 3) articolo 58;
- 4) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.”.

1-*ter*. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3 comma 7, 53 commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta è inviato successivamente al 1 febbraio 2007.”

ARTICOLO 2 (Disposizioni correttive)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 40, comma 4:

a) alla lettera c) sostituire le parole “comma 3, lettera c)” con le seguenti: “comma 3, lettera b)”;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente: “f-*bis*) le modalità per il coordinamento delle competenze in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;”;

2) all'articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.”;

3) all'articolo 122, comma 5:

a) nel primo periodo, le parole “I bandi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi”;

- b) nel terzo periodo dopo le parole “I bandi” inserire le seguenti: “e gli avvisi di cui al comma 3”;
- c) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “nonché comma 7, terzo periodo.”;
- 4) all’articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: “nonché comma 7, terzo periodo.”;
- 5) all’articolo 165, il comma 10 è sostituito dal seguente: “Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica dell’interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 38 dell’allegato tecnico XXI”.
- 6) all’articolo 184 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. Le previsioni dei commi 2 e 3 si applicano fino all’entrata in vigore della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, prevista ai sensi del comma 6, dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, a decorrere dai due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.”
- 7) all’art. 189, comma 3, settimo periodo le parole “aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti” sono sostituite dalle seguenti: “aggiudicate con procedura di gara”
- 8) all’articolo 216, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti”.

ARTICOLO 3 (Disposizioni di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- 1) all’articolo 3, comma 7, le parole “ limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV” sono sostituite dalle parole “ limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV e di cui alla parte III”;
- 2) all’articolo 3, comma 35, sopprimere le parole: “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42”;
- 3) all’articolo 9, comma 2, le parole: “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)” sono soppresse;
- 4) all’articolo 26, comma 1, le parole “requisiti soggettivi” sono sostituite con le parole “requisiti di qualificazione”;
- 5) all’articolo 77, comma 5, le parole: “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)” sono soppresse;
- 6) all’articolo 89, comma 2, le parole “26, comma 2” sono sostituite con le parole “26, comma 3”;
- 7) all’art. 110, dopo la parola “proporzionalità”, sono inserite le parole “con la procedura di cui all’articolo 91, comma 2”;
- 8) all’art. 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- 9) all’art. 164, comma 4, ultimo periodo, la parola “integrato” è sostituita con le parole “di progettazione ed esecuzione”; la parola “unico” è soppressa;
- 10) all’articolo 194, comma 10, le parole “terminali di riclassificazione” sono sostituite dalle seguenti: “terminali di rigassificazione”

- 11) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole "dall'autorità competente di uno Stato membro" sono sostituite con le parole "dall'autorità competente";
- 12) all'articolo 222, comma 2, le parole "dell'articolo 40" sono sostituite con le parole "dell'articolo 221";
- 13) all'articolo 252, comma 8, le parole: " il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e-" sono soppresse;
- 14) all'articolo 253, comma 15, sono soppresse le parole ";per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data";
- 15) all'articolo 253, comma 21, le parole "di intesa" sono sostituite dalla seguente: "sentita";
- 16) all'art. 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola "appalto" è soppressa la parola "integrato".
- 17) all'art. 28 dell' Allegato XXI, le parole "art. 143, comma 11" sono sostituite con le parole "art. 33, comma 3";
- 18) la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla denominazione "Ministero delle infrastrutture" e, conseguentemente, la denominazione "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla denominazione "Ministro delle infrastrutture".

ARTICOLO 4

(Adeguamento a decisioni della Commissione europea)

1. All'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera f) è soppressa.

ARTICOLO 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le procedure di cui all'articolo 1 i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1 luglio 2006 ed il termine di cui al comma 1 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 gennaio 2007.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,